

I diversi prospetti per la corretta compilazione della nota integrativa

06901
Per la nota integrativa passaggi ad hoc. Il primo step che il redattore di bilancio deve operare concerne quanto previsto dall'articolo 2427, comma 1, n. 14) del codice civile, ossia la compilazione di un apposito prospetto contenente: a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; b) l'ammontare delle imposte "anticipate" contabilizzate in bilancio attinenti le perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'eventuale ammontare non ancora contabilizzato delle stesse e le motivazioni della mancata iscrizione.

Pertanto, le "motivazioni" che stanno alla base dell'iscrizione delle imposte anticipate a fronte delle perdite fiscali (o, viceversa, le motivazioni che stanno alla base della loro mancata iscrizione) devono essere dettagliate in nota integrativa unitamente ai relativi ammontari. Il passaggio successivo riguarda la corretta indicazione delle informazioni di cui al numero 9) dell'articolo 2427 del codice civile. La nota integrativa, infatti, dovrà fornire le "motivazioni" in virtù delle quali non è stato iscritto un fondo imposte, pur in presenza di accertamenti o contenziosi con le autorità fiscali. Secondo il documento contabile Oic 25, ove rilevante, a integrazione delle disposizioni del codice civile, occorrerà fornire le seguenti informazioni: gli effetti delle operazioni di riallinea-

06901
mento effettuate nell'esercizio; un prospetto di riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, fra l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico (oppure tra l'aliquota fiscale applicabile e l'aliquota fiscale media effettiva) qualora le differenze siano significative nonché l'ammontare e la natura dei singoli crediti o debiti tributari di importo rilevante. Informativa ridotta nei bilanci abbreviati. Nei bilanci redatti in forma abbreviata (articolo 2435 -bis del cod. civ.), infatti, lo Stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 del codice civile con lettere maiuscole e con numeri romani; conseguentemente, in detto documento, la voce C.II.5-ter "imposte anticipate" è esposta nell'attivo patrimoniale sotto la voce C.II "Crediti", mentre la voce B.2 fondo "per imposte, anche differite" è esposta nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce B "Fondi per rischi e oneri". Discorso diverso per le micro-imprese (articolo 2435-ter del cod. civ.): queste, lo si ricorda, sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in "calce" allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) (importo complessivo di impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale) e 16) del codice civile (ammontare di compensi, anticipazioni e crediti concessi da amministratori e sindaci, ecc.).

Tuttavia, le micro-imprese che redigono la nota integrativa sono tenute ad applicare le disposizioni previste per i bilanci in forma abbreviata.

— © Riproduzione riservata — ■

